

REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1987

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pere sciroppate originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione delle pere sciroppate delle sottovoci 20.06 B II a) 6 e 20.06 B II b) 6 della tariffa doganale comune, è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da alcuni paesi terzi;

considerando che gli esportatori di taluni paesi terzi fornitori hanno informato la Commissione che intendono aumentare i prezzi nella campagna 1987/1988; che il livello di tali prezzi non è tale da perturbare il mercato comunitario; che i prezzi praticati dagli esportatori cinesi permangono di molto inferiori a quelli dei fornitori sia comunitari che di paesi terzi e potrebbero pertanto costringere i paesi terzi fornitori a ridurre i loro prezzi;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di cui trattasi originari dalla Repubblica popolare cinese;

considerando che le misure di salvaguardia mirano a evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che l'onere compensativo dev'essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dai paesi fornitori;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi praticati dai paesi terzi, ad esempio in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di

esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto dell'importazione nella Comunità di pere sciroppate di cui alle sottovoci 20.06 B II a) 6 e 20.06 B II b) 6 della tariffa doganale comune e originari della Repubblica popolare cinese, il prezzo minimo da rispettare all'importazione è di 610 ECU/t (peso netto).

2. Se il prezzo minimo non è rispettato, si applica l'onere compensativo indicato qui di seguito:

(in ECU/t di peso netto)

Prezzo all'importazione praticato		Onere compensativo da riscuotere
inferiore a	senza essere inferiore a	
610	580	30
580	550	60
550	490	120
490		150

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo fob nel paese di origine,
- costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

(¹) GU n. L 49 del 22. 2. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.